



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 522 del 10/12/2014

OGGETTO

Approvazione della convenzione tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e la Comunità educativo assistenziale per minori denominata "Antares" sita in Trieste, via di Basovizza 29/12, per assicurare le prestazioni sanitarie anche a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria per l'assistenza in favore di L.M., minore residente nell'ambito della S.O. Distretto 2. Contestuale riconoscimento delle prestazioni effettuate.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicembre nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e la Comunità educativo assistenziale per minori denominata "Antares" sita in Trieste, via di Basovizza 29/12, per assicurare le prestazioni sanitarie anche a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria per l'assistenza in favore di L.M., minore residente nell'ambito della S.O. Distretto 2. Contestuale riconoscimento delle prestazioni effettuate.

Premesso che, il minore L. M, residente nell'area del Distretto n. 2, è in carico alla S.S.T.S. Bambini e Adolescenti, nonché al Servizio Sociale del Comune a seguito di procedimento n. 180/2007 V.G. cron. 2352/07 del 19.08.2007 e successivo decreto, cron. 881/2012 del 01.08.2012 per attività di sostegno e controllo;

che i comportamenti difficili di L.M. si sono, recentemente, accentuati, evidenziando alcune criticità con particolare riferimento a manifestazioni di aggressività auto ed etero diretta, determinando più accessi al pronto soccorso nel periodo settembre 2013 – gennaio 2014 e vari ricoveri presso la S.C. N.P.I. del Burlo, richiesti dai genitori in evidente difficoltà educativa e di gestione;

che, durante tutti questi anni sono stati attivati progetti terapeutici comprendenti anche un supporto diretto a tutto il nucleo familiare, con mandato prioritario in ambito domestico ed interventi che prevedevano una reperibilità degli educatori anche notturna, programma sospeso nel corso del 2014, per rifiuto dei genitori;

che nel mese di febbraio 2014, la S.C. N.P.I. del Burlo ha proposto il collocamento extrafamiliare del minore, date le sue condizioni critiche e la grande difficoltà gestionale della famiglia;

che il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con procedimento n. 101/14 R.G. cron. 338/14 del 05.03.2014, ha confermato l'affidamento del minore al competente Ente locale, per attività di sostegno e controllo, disponendo il collocamento extrafamiliare presso idonea comunità terapeutica, ritenendo impossibile la gestione del minore in ambito familiare;

vista la determinazione del Comune di Trieste, reg.det.dir.n. 2970/2014, prot.corr.: 17/14-14/1-14/1-58 (22527), avente ad oggetto l'aggiornamento dell'elenco delle strutture di accoglienza non convenzionate, con cui è stato disposto di autorizzare l'inserimento della struttura "Associazione di Promozione Sociale "SI PUO' FARE" con sede legale a Trieste in via di Basovizza n. 29/13, cui fa capo la comunità educativo – assistenziale per minori denominata "ANTARES", con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, primo piano, Trieste, nell'elenco delle strutture di ricovero per minori non convenzionate con il Comune di Trieste;

vista, altresì, la determinazione n. 208/2014 P.O. Minori U.O.T. 2, prot. Corr. 17/04-12/3/184-52 (25507) del Comune di Trieste, con la quale, a seguito di proposta di attivazione dell'intervento di ricovero per il minore M.L, da parte dell'assistente sociale di riferimento, per il periodo dal 10.11.2014 al 30.06.2015, è stato autorizzato l'intervento di ricovero a favore del minore M.L. presso la Comunità "Antares", sita in Trieste in via di Basovizza 29/13, gestita dall'associazione di promozione sociale "Si può Fare" con sede legale al medesimo indirizzo, intanto per il periodo dal 10.11.2014 – 30.11.2014;

preso atto dell'attestazione di idoneità al funzionamento, rilasciata dal Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali in data 23/09/2014, prot. n. 17/14-14/11-11 (22303), alla Comunità educativo-assistenziale per minori denominata "Comunità ANTARES", della capacità ricettiva di 6 posti letto;

che tale Comunità, come da suo regolamento, ha la finalità di offrire un periodo di accoglimento temporaneo, di minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in situazioni di crisi acuta, che non può essere gestita presso il proprio luogo di vita, al fine di offrire uno spazio di "sollievo", volto al superamento della crisi acuta, all'individuazione delle difficoltà e dei blocchi evolutivi, al recupero e alla valorizzazione delle risorse soggettive, familiari e della rete relazionale, al fine di elaborare un progetto psico-socio-educativo integrato ed individualizzato finalizzato al post-accoglimento;

visto il verbale U.V.D. di data 21.10.2014, depositato agli atti della S.O. Distretto 2, dal quale si evince che tale Comunità è stata considerata adeguata a rispondere alle necessità del minore, con l'indicazione del fabbisogno di interventi ritenuti appropriati;

ritenuto che, dalla valutazione dei servizi specialistici dell'ASS 1, risulta che il minore necessita di un programma terapeutico, come da relazione agli atti, stilata dalla dott.ssa Sabrina Ruberti psicologa della S.S. tutela salute bambini e adolescenti del Distretto 2;

preso atto che l'intervento sanitario, ad integrazione del progetto individuale, può essere, in questa fase, erogato unicamente all'interno della Comunità dove il minore è inserito, quale struttura in grado di garantire un livello di assistenza adeguato e mirato alle attuali necessità;

richiamato ora il Decreto del Presidente della Giunta dd. 14.02.1990, n. 083/Pres. avente per oggetto "Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33";

visto l'art. 66. comma 6 della L.R. n. 6/2006 che precisa che nelle more di un nuovo regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 31, comma 7 della succitata normativa n. 6/2006, continua ad applicarsi il regolamento previsto dall'art. 15 della L.R. n. 33/1988 ora abrogata;

atteso che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.G. 083/1990, le prestazioni di carattere sanitario devono essere assicurate dall'ASL di competenza attraverso erogazioni dirette ovvero rimborso delle spese sostenute a tal fine dalla struttura e le modalità dell'intervento della ASL dovranno essere regolate da apposita convenzione;

considerato che la normativa vigente impone alle Aziende sanitarie di garantire l'assistenza sanitaria, rientrante nei LEA;

valutata l'importanza che tale assistenza sanitaria venga garantita in modo continuativo, personalizzato e integrata con l'intervento educativo individuale;

atteso che tali interventi non possono, al momento, essere effettuati, per la loro intensità, direttamente ed in via esclusiva, dai servizi specialistici distrettuali dell'ASS1;

ritenuto, per le motivazioni su esposte, di procedere alla stipula di una convenzione con la comunità educativo – assistenziale per minori “ANTARES” relativa all’accoglienza del minore L.M., in carico alla S.S. Bambini e Adolescenti della S.O. Distretto 2, sulla base del progetto personalizzato e del verbale di U.V.D., agli atti, prevedendo il rimborso delle seguenti prestazioni non erogabili attraverso il personale aziendale;

- Dall’inserimento e presuntivamente per i primi due mesi, fino ad un massimo di:
 - 36 ore settimanali di assistenza infermieristica;
 - 27 ore settimanali di attività educativa;
- Presumibilmente dal mese di gennaio 2015 (data da definirsi) e fino alle dimissioni, si ipotizza di introdurre un massimo di 2 ore settimanali di sostegno psicologico, con contestuale riduzione proporzionale degli altri interventi.

specificato che l’ASS 1 risulta titolare del progetto terapeutico e che la Comunità “ANTARES” si impegnerà a coordinare le attività progettuali attraverso momenti di co-progettazione programmati (UVD) o occasionali;

atteso che l’ASS 1, attraverso i propri Servizi, accerterà con cadenza periodica, di norma mensile, lo stato di attuazione del progetto terapeutico concordato, attraverso il case manager aziendale, al fine di consentire la verifica dei risultati raggiunti, di monitorare il decorso clinico del minore e la congruenza delle attività progettuali proposte, nonché per attuare un raccordo operativo con gli altri servizi, per il monitoraggio generale del progetto terapeutico riabilitativo ed educativo di intervento;

considerato che l’ASS 1 rimborserà alla Comunità educativo – assistenziale per minori “ANTARES”, il costo del personale utilizzato entro il limite massimo della spesa che avrebbe dovuto sostenere se avesse provveduto con propri dipendenti, con le seguente quota oraria massima:

- € 20,72 per il personale infermieristico ed educativo;
- € 31,63 per il personale psicologo;

precisato che il personale infermieristico impiegato dovrà svolgere attività tali per cui eroga prestazioni proprie della professione infermieristica, le cui responsabilità sono disposte dalla legge n. 251 del 10/8/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione

nonché della professione ostetrica” e dalla legge n. 42 del 26/02/1999 “ Disposizioni in materia di professioni sanitarie” ed essere iscritto nell’apposito Albo;

rilevato che il personale educativo non risulta presente nella dotazione organica aziendale nel profilo di educatore professionale, seppur previsto nella declaratoria dei profili dei vigenti C.C.N.L. del comparto sanità, area delle categorie;

preso atto che gli interventi di tipo psico educativo forniti dall’ASS 1 nell’ambito dei progetti personalizzati con Budget individuale di salute (ex Regolamento aziendale approvato con delibera n. 678 dd. 21 settembre 2009) sono reperiti mediante procedura pubblica indetta dalla competente SC Controllo e Programmazione Acquisti;

ritenuto pertanto, in analogia a quanto già adottato nelle procedure ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio, di prevedere che gli educatori della Comunità siano in possesso di laurea di primo livello in educazione professionale o laurea in scienze della formazione, o altra laurea equipollente, ovvero diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico, ovvero altro diploma quinquennale di scuola media superiore ed esperienza professionale, anche di tipo volontario, maturata in campo socio-educativo e nell’ambito delle problematiche di disagio psichico soprattutto in campo adolescenziale, relazionale e comportamentale nei minori;

dato atto inoltre che il personale psicologo-psicoterapeuta dovrà essere iscritto all’apposto albo;

atteso che per il periodo di convenzione, inizialmente fissato in 6 mesi, con decorrenza dal 10.11.2014, il rimborso massimo sarà pari a € 33.940,00.- e comunque non oltre l’importo totale delle spese sostenute nel limite del tetto massimo di spesa sopra indicato, decurtato di eventuali attività sanitarie non effettuate, comprensivo di tutto quanto previsto dal programma terapeutico sanitario come sopra specificato;

evidenziato altresì che la convenzione potrà essere risolta anche prima della scadenza nei seguenti casi:

- dimissioni del minore L.M.;
- cessazione del bisogno di supporto terapeutico;
- raggiungimento della maggiore età dello stesso;

preso atto inoltre che la validità e il termine della presente convenzione sono comunque subordinati a eventuali diverse determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria e del Comune di Trieste, in qualità di ente affidatario del minore L.M.;

ritenuto, per le motivazioni sue esposte di procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 7 del C.P.G. 083/1990, con la comunità Comunità educativo-assistenziale per minori "ANTARES" con sede operativa in Trieste in via di Basovizza n. 29/13, primo piano, gestita dall'Associazione di Promozione Sociale "SI PUO' FARE", per l'inserimento presso la suddetta comunità del minore L.M., in carico alla SS Tutela Salute Bambini e Adolescenti del Distretto 2, per il periodo dalla sottoscrizione e fino al 09.05.2014, riconoscendo le prestazioni già svolte, limitatamente dal 10.11.2014;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Operativa Distretto 2, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa:

1. di procedere alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 7 del C.P.G. 083/1990, tra ASS 1 e la Comunità educativo – assistenziale per minori denominata "ANTARES", con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, Opicina (TS) P. IVA 01172440321, per l'accoglienza del minore L.M., in carico alla S.S. Bambini e Adolescenti della S.O. Distretto 2, sulla base del progetto personalizzato, agli atti;
2. di stabilire che la convenzione, di durata semestrale, avrà decorrenza, dalla data di sottoscrizione del testo convenzionale e fino al 09.05.2015, o se precedente fino alla dimissione del minore L.M. e/o fino alla cessazione del bisogno di supporto terapeutico e/o al raggiungimento della maggiore età, riconoscendo le prestazioni già svolte, limitatamente dal 10.11.2014;
3. di stabilire inoltre che la validità e il termine della convenzione saranno comunque subordinati a eventuali diverse determinazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e del Comune di Trieste, in qualità di ente affidatario del minore L.M.;
4. di rimborsare alla Comunità i seguenti importi orari massimi:
 - €20,72.- per il personale infermieristico ed educativo;

- € 31,63.- per il personale psicologo;
5. di prevedere, per tutta la durata della convenzione, un rimborso massimo di € 33.940,00.- e comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute, nel limite del tetto massimo di spesa sopra indicato, decurtato di eventuali attività sanitarie non effettuate, comprensivo di tutto quanto previsto dal programma terapeutico sanitario come sopra specificato;
 6. di approvare il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso

L'onere conseguente dal presente provvedimento ammontante a complessivi massimi € 33.940,00 verrà imputato al conto n. 330.900.90 "Altre convenzioni per assistenza sanitaria riabilitativa integrativa", di cui € 9.790,54.- a carico del Bilancio dell'Esercizio 2014 ed € 24.149,46.- a carico del Bilancio 2015.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele MAGGIORE

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott. Franco SINIGOJ

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Nicola DELLI QUADRI

(Firmato elettronicamente)

Allegati: 1

CONVENZIONE TRA L'A.S.S. N. 1 "TRIESTINA" E LA COMUNITA' EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER MINORI DENOMINATA "ANTARES" SITA IN OPICINA (TS), VIA DI BASOVIZZA 29/12, PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI SANITARIE ANCHE A RILEVANZA SOCIALE E LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DI L. M.

Premesso che:

- il minore L. M, residente nell'area del Distretto n. 2, è in carico alla S.S.T.S. Bambini e Adolescenti dall'anno 2001 ed è seguito dal servizio di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.) dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, dall'anno 2005;
- L.M. è in carico al Servizio Sociale del Comune a seguito di procedimento n. 180/2007 V.G. cron. 2352/07 del 19.08.2007 e successivo decreto, cron. 881/2012 del 01.08.2012 per attività di sostegno e controllo;
- i comportamenti difficili di L.M. si sono, recentemente, accentuati, evidenziando alcune criticità, con particolare riferimento a manifestazioni di aggressività auto ed etero diretta;
- tali comportamenti hanno determinato più accessi al pronto soccorso nel periodo settembre 2013 – gennaio 2014 e vari ricoveri presso la S.C. N.P.I. del Burlo, richiesti dai genitori in evidente difficoltà educativa e di gestione;
- durante tutti questi anni sono stati attivati progetti terapeutici comprendenti anche un supporto diretto a tutto il nucleo familiare, con mandato prioritario in ambito domestico, ed interventi che prevedevano una reperibilità degli educatori anche notturna;
- tale programma è stato sospeso nel corso del 2014, per rifiuto dei genitori;
- nel mese di febbraio 2014, la S.C. N.P.I. del Burlo ha proposto il collocamento extrafamiliare del minore, date le sue condizioni critiche e la grande difficoltà gestionale della famiglia;
- il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con procedimento n. 101/14 R.G. cron. 338/14 del 05.03.2014, ha confermato l'affidamento del minore al competente Ente locale, per attività di sostegno e controllo, disponendo il collocamento

extrafamiliare presso idonea comunità terapeutica, ritenendo impossibile la gestione del minore in ambito familiare;

visto/a:

- la determinazione del Comune di Trieste, reg.det.dir.n. 2970/2014, prot.corr.: 17/14-14/1-14/1-58 (22527), agli atti, avente ad oggetto l'aggiornamento dell'elenco delle strutture di accoglienza non convenzionate, con cui è stato disposto di autorizzare l'inserimento della struttura "Associazione di Promozione Sociale "SI PUO' FARE" con sede legale a Trieste in via di Basovizza n. 29/13, cui fa capo la comunità educativo – assistenziale per minori denominata "ANTARES", con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, primo piano, Trieste, nell'elenco delle strutture di ricovero per minori non convenzionate con il Comune di Trieste;
- la determinazione n. 208/2014 P.O. Minori U.O.T. 2, prot. Corr. 17/04-12/3/184-52 (25507) del Comune di Trieste, agli atti, con la quale, a seguito di proposta di attivazione dell'intervento di ricovero per il minore M.L, da parte dell'assistente sociale di riferimento, per il periodo dal 10.11.2014 al 30.06.2015, è stato autorizzato l'intervento di ricovero a favore del minore M.L. presso la Comunità "Antares", sita in Trieste in via di Basovizza 29/13, gestita dall'associazione di promozione sociale "Si può Fare" con sede legale al medesimo indirizzo, intanto per il periodo dal 10.11.2014 – 30.11.2014;

preso atto:

- dell'attestazione di idoneità al funzionamento, rilasciata dal Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali in data 23/09/2014, prot. n. 17/14-14/11-11 (22303), alla Comunità educativo-assistenziale per minori denominata "Comunità ANTARES", della capacità ricettiva di 6 posti letto, posta agli atti del Distretto 2;
- che tale Comunità, come da suo regolamento, ha *"la finalità di offrire un periodo di accoglimento temporaneo, di minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in situazioni di crisi acuta, che non può essere gestita presso il proprio luogo di vita, al fine di offrire uno spazio di "sollevio", volto al superamento della crisi acuta,*

all'individuazione delle difficoltà e dei blocchi evolutivi, al recupero e alla valorizzazione delle risorse soggettive, familiari e della rete relazionale, al fine di elaborare un progetto psico-socio-educativo integrato ed individualizzato finalizzato al post-accoglimento”;

- che tale Comunità è stata considerata, dall'U.V.D. (verbale di data 21.10.2014 – agli atti), adeguata a rispondere alle necessità del minore, con l'indicazione del fabbisogno di interventi ritenuti appropriati;

ritenuto:

- che, dalla valutazione dei servizi specialistici dell'ASS 1, risulta che il minore necessita di un programma terapeutico, come da relazione agli atti, stilata dalla dott.ssa Sabrina Ruberti, psicologa della S.S. tutela salute bambini e adolescenti del Distretto 2;

preso atto, inoltre:

che l'intervento sanitario, ad integrazione del progetto individuale, può essere, in questa fase, erogato unicamente all'interno della Comunità dove il minore è inserito, quale struttura in grado di garantire un livello di assistenza adeguato e mirato alle attuali necessità;

preso atto, altresì:

- che, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta 14.02.1990 n. 083/Pres. “Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali.....”, *il servizio medico-infermieristico e l'equipe psicosociale di appoggio devono essere di norma quelli che operano sul territorio* e nel caso di accoglimento di minori disabili, le prestazioni ed i sussidi necessari al trattamento del caso devono essere garantite direttamente dalla comunità o con il ricorso ai servizi territoriali;
- che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.G. 083/1990, *le prestazioni di carattere sanitario devono essere assicurate dall'ASL di competenza attraverso erogazioni dirette*

ovvero rimborso delle spese sostenute a tal fine dalla struttura e le modalità dell'intervento della ASL dovranno essere regolate da apposita convenzione;

considerato:

- che la normativa vigente impone alle Aziende sanitarie di garantire l'assistenza sanitaria, rientrante nei LEA;

valutata:

- l'importanza che tale assistenza sanitaria venga garantita in modo continuativo, personalizzato e integrata con l'intervento educativo individuale;

atteso che:

- tali interventi non possono, al momento, essere effettuati, per la loro intensità, direttamente ed in via esclusiva, dai servizi specialistici distrettuali dell'ASS1;

Tutto ciò premesso

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", di seguito A.S.S. 1, c.f. e p.i 00052420320, con sede in Trieste, Via Sai 1-3, in persona del Direttore Generale, Dr. Nicola Delli Quadri nato a Agnone (IS) il 01.11.1947, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della stessa;

E

La Comunità educativo – assistenziale per minori denominata "ANTARES", di seguito Comunità, con sede operativa in via di Basovizza n. 29/13, Opicina (TS) p.i 01172440321, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Pier Giorgio Ragazzoni, nato a Cuneo il 07.08.1930, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità che rappresenta;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Con la sottoscrizione della presente convenzione si prende atto dell'inserimento presso la Comunità del minore L.M., da parte del Comune di Trieste.

Art. 3

La Comunità educativo – assistenziale per minori “ANTARES” si impegna a gestire l'accoglienza del minore L.M., in carico alla S.S. Bambini e Adolescenti della S.O. Distretto 2, ed a condividere con l'ASS e la UOT un progetto personalizzato dopo un mese di accoglienza e dopo avere quindi valutato i punti di forza e di debolezza del minore e del suo contesto

In particolare, la Comunità, che si avvale della propria sede, di proprie attrezzature, servizi e personale, si impegna ad erogare anche le prestazioni di seguito elencate e meglio descritte nel verbale di UVD che espone il progetto concordato tra le parti, e presente agli atti:

- Dall'inserimento e presuntivamente per i primi due mesi, fino ad un massimo di:
 - 36 ore settimanali di assistenza infermieristica;
 - 27 ore settimanali di attività educativa;
- Presumibilmente dal mese di gennaio 2015 (data da definirsi) e fino alle dimissioni, si ipotizza di introdurre un massimo di 2 ore settimanali di sostegno psicologico, con contestuale riduzione proporzionale degli altri interventi.

Il progetto individuale potrà modificarsi, nel corso di valenza della presente convenzione, se in sede di incontri di UVD, lo si riterrà necessario.

La Comunità si impegna a coordinare le attività oggetto della presente Convenzione con il servizio specialistico dell'ASS titolare del progetto terapeutico attraverso momenti di co-progettazione programmati (UVD) o occasionali, a promuovere l'autonomia personale di L.M. e la sua capacità a valutare eventuali fattori di rischio e a mettere in atto tutte le necessarie strategie di prevenzione e protezione, facilitando tutti i percorsi di inclusione culturale e sociale, utilizzando tutte le risorse del territorio.

Art. 4

L'ASS 1, attraverso i propri Servizi, accerta con periodicità lo stato di attuazione del progetto terapeutico concordato, attraverso il case manager aziendale, al fine di consentire la verifica dei risultati raggiunti, di monitorare il decorso clinico del minore e la congruenza delle attività progettuali proposte, nonché per attuare un raccordo operativo con gli altri servizi, per il monitoraggio generale del progetto terapeutico riabilitativo ed educativo di intervento.

L'ASS 1, ai fini dell'accertamento, ha accesso alla Comunità.

Il dettaglio dell'attività erogata dal personale impiegato nel programma terapeutico dovrà essere oggetto di apposita relazione per verificare la coerenza con il piano personalizzato di intervento. Qualora il Distretto n. 2 dovesse rilevare incongruenze tra l'assistenza prestata e le esigenze rilevabili dai piani personalizzati d'intervento o dovesse accertare l'avvenuta erogazione dell'assistenza per una quantità inferiore a quanto concordato, il rimborso mensile massimo, come di seguito indicato, verrà proporzionalmente ridotto.

Gli incontri di verifica con i servizi aziendali saranno indicativamente mensili

Art. 5

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" rimborserà alla Comunità educativo – assistenziale per minori "ANTARES", il costo del personale utilizzato entro il limite massimo della spesa che avrebbe dovuto sostenere se avesse provveduto con propri dipendenti.

Per il periodo di vigenza della presente convenzione la quota oraria massima di rimborso è fissata come di seguito:

- €. 20,72.- per il personale infermieristico ed educativo;
- €. 31,63.- per il personale psicologo - psicoterapeuta

Conseguentemente, per il periodo di convenzione, inizialmente fissato in 6 mesi, con decorrenza dal 10.11.2014, il rimborso massimo sarà pari a presunti €. 33.940,00.- e comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute nel limite del tetto massimo di spesa sopra indicato, decurtato di eventuali attività sanitarie non effettuate,

comprensivo di tutto quanto previsto dal programma terapeutico sanitario come sopra specificato.

Il rimborso verrà erogato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute, con indicazione del monte ore effettuato dagli operatori su base settimanale, con la specifica della figura professionale coinvolta.

La Comunità dovrà essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale a qualsiasi titolo impiegato nella presente convenzione.

A tal proposito, l'ASS 1, ai sensi della Legge n. 2/2009 e ss. mm. e ii., acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Eventuali irregolarità riscontrate tramite acquisizione del DURC, comporteranno la sospensione dei pagamenti mensili fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti senza che la Comunità possa vantare alcun titolo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate agli Enti competenti, oltre che alla Comunità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Comunità, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 6.

Il personale infermieristico impiegato dovrà svolgere attività tali per cui eroga prestazioni proprie della professione infermieristica, le cui responsabilità sono disposte dalla legge n. 251 del 10/8/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica" e dalla legge n. 42 del 26/02/1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

Gli operatori educativi dovranno essere in possesso di laurea di primo livello in educazione professionale o laurea in scienze della formazione, o altra laurea

equipollente, ovvero diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico, ovvero altro diploma quinquennale di scuola media superiore ed esperienza professionale, anche di tipo volontario, maturata in campo socio-educativo e nell'ambito delle problematiche di disagio psichico soprattutto in campo adolescenziale, relazionale e comportamentale nei minori

Il personale psicologo - psicoterapeuta dovrà essere iscritto all'apposto albo.

Dovrà essere fornito l'elenco nominativo del personale utilizzato, con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, compresi gli eventuali sostituti e per il personale infermieristico dovrà essere indicato il numero di iscrizione all'albo professionale. Successivamente, dovrà essere segnalata ogni variazione che dovesse intervenire in merito al suddetto elenco.

La Comunità dovrà corrispondere al personale impiegato nell'appalto, lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

Art. 7.

Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) saranno forniti ai lavoratori da parte del Datore di lavoro e quindi dall'Amministrazione della Comunità, a norma delle disposizioni contenute nel D.Lvo n. 81/2008 e ss. mm. e ii. (TUSL)

Art. 8

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., in materia di protezione di dati personali e sensibili. Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante della Comunità "Antares", con il presente atto, verrà nominato, dall'A.S.S. n. 1 "Triestina", Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.; a sua volta detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio in oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda e in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'A.S.S. n. 1 "Triestina".

ART. 9

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione e fino al 09.05.2015, o se precedente fino alla dimissione del minore L.M. e/o fino alla cessazione del bisogno di supporto terapeutico e/o al raggiungimento della maggiore età, riconoscendo le prestazioni già svolte limitatamente dal 10.11.2014.

La validità ed il termine della presente convenzione sono comunque subordinati ad eventuali diverse determinazioni dell'Autorità Giudiziaria e del Comune di Trieste, quest'ultimo in qualità di ente affidatario del minore L.M.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno 60 giorni, effettuato a mezzo Raccomandata AR o P.E.C..

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti e formalizzata mediante atto aggiuntivo.

ART. 10

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione del presente contratto.

ART. 11

Per le eventuali controversie, che non siano risolvibili in via amichevole il foro competente è il Tribunale di Trieste.

ART.12

Qualora una delle parti non adempia le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'altra può richiederne l'adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. In tal caso si applicano gli artt. 1453 e ss del c.c.

ART. 13

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa effettuata per lettera raccomandata AR o P.E.C. o al momento di attestazione di apposita certificazione emessa dall'apparecchio del mittente, se effettuata via telefax sempre che sia indirizzata all'indirizzo in cui ha sede legale l'Azienda o al diverso indirizzo che le parti provvederanno a comunicarsi successivamente alla data di formalizzazione della presente convenzione.

Presso tali indirizzi le parti eleggono il loro domicilio ad ogni fine relativo alla convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti le controversie di cui ai precedenti articoli.

ART. 14

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti il presente atto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono ripartite paritativamente tra le parti.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e ss.mm.ii, con spese a carico della parte richiedente.

Trieste, lì

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA
Dr. Nicola Delli Quadri

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' ANTARES
Dr. Pier Giorgio Ragazzoni